



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice dott.ssa Simona Maria Cipitì, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede nella causa civile iscritta al n. 4292 /2025 R.G.; letti gli atti ed i documenti di causa ed esaminate le richieste formulate dalle parti;
vista la sopravvenuta, rispetto alla udienza di comparizione delle parti, costituzione della struttura sanitaria resistente L/ SPA;

* * * * *

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c, stante la specialità della disciplina introdotta dall'art. 8 legge 24/2017 che lo ha elevato a condizione di procedibilità delle azioni risarcitorie in materia di responsabilità sanitaria, indipendentemente dalla ricorrenza dei presupposti previsti dalla disposizione codicistica di carattere generale;
ritenuti sufficientemente delineati sia nel ricorso introduttivo che nella relazione medico - legale di parte i profili di asserita inesattezza della prestazione sanitaria ricevuta presso la struttura sanitaria; ritenuto, pertanto, di disporre indagini medico - legali d'ufficio al fine di accertare, sulla scorta della documentazione sanitaria già prodotta;

* * * * *

considerato che, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice ha il potere di negare la chiamata in causa dei terzi su richiesta del convenuto, rifiutando di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta in ragione di esigenze di economia processuale e, appunto, di ragionevole durata del processo (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4309);

Tribunale di Palermo
Sezione III Civile

ritenuto che nel caso di specie non ricorrono ragioni che giustificino il *simultaneus processus* con il medico che ha eseguito la prestazione, avendo peraltro l'attrice individuato chiaramente il proprio contraddittore;

considerato peraltro che alla stregua l'art. 9 comma 2 della Legge n. 24/2017 la domanda di rivalsa della struttura nei confronti del medico presuppone l'esistenza di un titolo giudiziale (anche non definitivo, ma provvisoriamente esecutivo) o stragiudiziale (transazione) che obblighi la struttura al risarcimento nei confronti della paziente ed il previo pagamento del risarcimento liquidato al paziente da parte della struttura sanitaria; oltre all'accertamento della colpa grave del sanitario (neanche allegata nel caso di specie);

ritenuto pertanto che deve escludersi che detta domanda possa essere formulata nello stesso giudizio intentato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria mediante chiamata di terzo, salvo che il sanitario non sia intervenuto volontariamente, ovvero che sia stato citato in giudizio dal paziente, circostanze non verificatesi nel caso di specie;

ritenuto necessario disporre indagini medico - legali d'ufficio affinché i nominandi CCTU, sulla scorta della documentazione sanitaria già prodotta, dell'esame clinico della ricorrente e, occorrendo, di ulteriori accertamenti strumentali:

- 1) *accertino la condizione clinica iniziale di _____ al ricovero presso la struttura sanitaria convenuta;*
- 2) *dicano se, con valutazione ex ante, se - alla luce della situazione clinica evidenziatasi dall'ecografia del 10.3.2022 dalla RMN collo (senza e con contrasto) e di ogni altro esame strumentale precoperatorio, nell'esecuzione dell'intervento chirurgico i sanitari della struttura convenuta si siano conformati alla miglior scienza ed esperienza, alle conoscenze, alle linee guida e ai protocolli terapeutici del settore maggiormente accreditati nella comunità scientifica, avuto riguardo alle specificità del caso concreto nonché all'esito delle indagini pre operatorie;*

Tribunale di Palermo
Sezione III Civile

- 3) accertare l' idoneità del consenso informato sottoscritto dalla ricorrente, come allegato in atti, a fornirgli piena conoscenza della natura del trattamento chirurgico, dei rischi connessi, dei risultati conseguibili, delle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche nonché delle prevedibili conseguenze delle scelte operate e dei possibili sviluppi del percorso terapeutico;
- 4) accertare, nel caso in cui l'intervento chirurgico sanitario non sia stato eseguito secondo le predette raccomandazioni, buone prassi o protocolli terapeutici, se questi risultassero adeguati alle specificità del caso concreto;
- 5) accertare se siano individuabili profili di colpa della struttura con particolare riferimento all'esecuzione della emitiroidectomia, ed alle precauzioni adottate dagli operatori sanitari per evitare la complicità della lesione di 15 mm di tratto dell'esofago cervicale, e la lesione al nervo ricorrente di destra, come in relazione ad ogni doglianza della parte ricorrente;
- 6) stabilire se la prestazione sanitaria abbia implicato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (indicando se, in tal caso, siano individuabili e quali profili di colpa grave dei sanitari);
- 7) accertare, qualora l'esecuzione dei trattamenti fosse facile e abituale e qualora il risultato sia stato peggiorativo delle condizioni originarie del paziente, se le singole prestazioni siano state eseguite secondo la diligenza richiesta dall'art. 1176, secondo comma, c.c.;
- 8) verificare l'effettiva sussistenza di un nesso di causalità - da valutarsi alla stregua del criterio di maggiore probabilità logica - tra i postumi invalidanti a carattere permanente descritti nella relazione tecnica di parte allegata al ricorso ed accertati in capo all'attrice - eventualmente previe ulteriori appropriate indagini strumentali - e la condotta negligente, imprudente o imprecisa ascritta al personale della struttura sanitaria convenuta, prendendo in considerazione gli argomenti difensivi della comparente;
- 9) accertare, in particolare, se l'evento lesivo sia imputabile esclusivamente o in via concorrente a responsabilità per colpa dei sanitari ovvero se gli esiti del trattamento possano essere derivati dalla situazione clinica del paziente e/o da complicanze non imputabili ai professionisti, specificando la frequenza

statistica di tali complicanze riportata in letteratura medica in ipotesi di trattamenti omogenei;

10) ove sia ravvisato il suddetto nesso causale (anche concorrente) quantificare la riduzione percentuale permanente dell'integrità fisica riportata dalla perizianda di natura iatrogena, cioè casualmente connessa all'eventuale condotta negligente, imprudente o imperita ascrivibile al personale della struttura sanitaria convenuta (ulteriore cioè rispetto al danno biologico che sarebbe comunque eventualmente residuo anche ove la prestazione sanitaria fosse stata del tutto esente da censure) indicando i bareme adottati, e stimare l'eventuale maggior durata del periodo di inabilità temporanea e assoluta e relativa (fino al consolidamento dei postumi non emendabili);

TENTINO LA CONCILIAZIONE TRA LE PARTI"

ritenuto opportuno, in considerazione dell'oggetto e della delicatezza degli accertamenti peritali, affidare l'incarico ad un collegio di esperti, affiancando al medico - legale uno specialista di sicura competenza e professionalità, pur prescindendo dal requisito formale dell'iscrizione all'albo previsto dagli artt. 13 e segg. disp. Att. C.p.c.; ritenuto opportuno trasmettere copia di questo provvedimento al Sig. Presidente del Tribunale, ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza che gli competono (art. 22 disp att. c.p.c.);

ritenuto che l'udienza destinata al conferimento dell'incarico peritale può essere sostituita, per tutte le parti (oltre che per i nominandi consulenti), dalla trattazione scritta, oggi disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. in guisa da consentire alle parti di formulare le proprie richieste e di nominare i propri consulenti;

P.Q.M.

DISPONE il compimento dell'accertamento tecnico medico - legali di cui in parte motiva:

NOMINA all'uopo CC.TT.UU. Dott. J (C.F.

PEC: - medico legale - e
Dott. E (CF: S - specialista in
chirurgia e endocrinochirurgia-;

Tribunale di Palermo
Sezione III Civile

INVITA i CC.TT.UU. al deposito telematico, almeno 5 gg prima dell'udienza indicata, della seguente dichiarazione sottoscritta con firma digitale:

Il/La sottoscritto/a dott. (nome) (cognome) nato/a il (data di nascita) in (luogo di nascita), qualifica con specializzazione in (indicare specializzazione), preso atto del quesito formulato dal Giudice designato nel procedimento n. (numero ruolo/anno ruolo) R.G., dichiara di essere a conoscenza dell'importanza delle funzioni che è chiamato/a ad adempiere e di impegnarsi a bene e fedelmente adempierle al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità. Dichiara di accettare l'incarico affidatogli/le e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità. Dichiara che le operazioni peritali inizieranno il ____ presso ____ (oppure, che comunicherà alle parti a mezzo pec data e luogo di inizio delle operazioni); chiede giorni ___ per l'espletamento dell'incarico e la concessione di un acconto sul compenso chiede inoltre di essere autorizzato a (inserire eventuali richieste);

FISSA per il conferimento dell'incarico la data del 4 dicembre 2025; disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

ASSEGNA alle parti termine perentorio sino al 4 dicembre 2025, ore 9.30 per il deposito di note di trattazione scritta.

Si comunichi alle parti ed ai nominati CCTTUU.

Palermo, 14/11/2025

Il Giudice
dott.ssa Simona Maria Cipiti

Tribunale di Palermo
Sezione III Civile